



DECR. 31

Tribunale di Ferrara

Procura della Repubblica di Ferrara

Oggetto: D.L. 24 marzo 2022, n. 24 (G.U. n. 70 del 24.3.22) - Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

Alla luce del decreto-legge in oggetto, occorre modificare le direttive già emanate da questi Uffici (cfr, da ultimo, la nota n. 10/22 del 7 febbraio 2022).

Si premette che per tutte le categorie indicate negli articoli 9 quinquies e 9 sexies del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 (ovvero: i magistrati ordinari, i magistrati onorari, i giudici popolari, il personale amministrativo, i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari -compresi, quindi, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria e i soggetti, appartenenti o meno ad un'amministrazione pubblica-, il personale tecnico informatico, delle pulizie ed altri in genere che svolgono la propria attività in una sede giudiziaria, i difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia), il termine previsto per il possesso e l'esibizione del green pass di base è stato prorogato sino alla data del 30 aprile 2022 (articolo 6, commi 6 e 7).

Risultano invece abrogati i commi 1 bis e 1 ter dell'articolo 9 bis del decreto- legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, che prevedevano l'accesso esclusivamente ai soggetti muniti di green pass nei pubblici uffici (articolo 6, comma 2, lettera b).

Non è più obbligatorio - ai sensi dell'articolo 5 - il dispositivo di protezione FFP2 per l'accesso e la permanenza nei locali degli uffici, essendo sufficiente - sempre sino al 30 aprile 2022 - l'utilizzo di generici "*dispositivi di protezione delle vie respiratorie*" (*mascherine chirurgiche*).

Inoltre, il DL in oggetto, pur mantenendo fermo il dovere vaccinale e le relative sanzioni, ha declassato, per tutti i lavoratori l'obbligo del green pass c.d. rafforzato, essendo ora sufficiente il possesso di quello base (articolo 8 comma 6).

Pertanto, sulla base delle nuove disposizioni dalla data odierna e fino al **30 aprile 2022**, si seguiranno le seguenti disposizioni:

- i magistrati ordinari, i magistrati onorari, i giudici popolari, il personale amministrativo, i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari (compresi, quindi, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria e i soggetti, appartenenti o meno ad una amministrazione pubblica), il personale tecnico, informatico, delle pulizie ed altri lavoratori che, a qualsiasi titolo, svolgono la propria attività in una sede giudiziaria, hanno l'obbligo di possedere ed esibire esclusivamente il green pass di base;

- i difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia, per accedere agli uffici giudiziari hanno l'obbligo di possedere ed esibire esclusivamente il green pass di base
- i testimoni e le altre parti del processo, così come gli utenti che si rechino in un ufficio per esigenze di giustizia sono esentati dal possedere ed esibire il green pass
- tutti i soggetti che per ragione di salute sono sottratti all'obbligo vaccinale, sulla base di idonea documentazione, sono esentati dal possedere ed esibire il green pass

Per tutte le categorie di soggetti sopra indicati non è più obbligatorio, per l'ingresso e la permanenza negli uffici giudiziari, utilizzare il dispositivo di protezione FFP2 essendo sufficiente indossare regolarmente anche una semplice mascherina chirurgica. E' comunque consigliabile, stante l'andamento altalenante della epidemia, l'uso da parte del personale della mascherina FFP2 sino al 30 aprile 2022.

Alla verifica delle condizioni richieste per l'accesso, secondo le disposizioni che precedono, continuerà a provvedere il personale preposto al servizio di vigilanza armata e di custodia e portierato in base alle indicazioni già diramate con precedenti note.

Rimangono ferme le competenze previste per l'accertamento delle violazioni e le deleghe già rilasciate ai fini del controllo presso le sedi giudiziarie.

I Capi degli uffici giudiziari continueranno ad effettuare i controlli interni quali datori di lavoro.

Si invii copia del presente provvedimento:

- a tutto il personale in servizio
- al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
- Alle Società fornitrici dei servizi di vigilanza armata e portierato

Il presente provvedimento venga inoltre pubblicato sul sito internet del Tribunale e della Procura della Repubblica.

Ferrara, 30 MAR. 2022

Il procuratore della Repubblica
Andrea Garau



Il presidente del Tribunale
Stefano Scati

